



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 25178 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Speciale in tema di politiche
giovanili, disagio sociale e occupazione.

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge "Promozione e coordinamento delle politiche giovanili in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali" Reg. Gen. n. 495

Ad iniziativa del Consigliere Amente Mafalda.

Depositata in data 16 dicembre 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente e Commissione Consiliare Speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei termini previsti dal Regolamento

Napoli, 40 GEN 2014

IL PRESIDENTE

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

**“Promozione e coordinamento delle politiche giovanili
in materia di educazione alla sicurezza stradale
e prevenzione degli incidenti stradali”**

*Ad iniziativa del consigliere Amente Mafalda
(Registro Generale numero 495)*

Reg. Gen. n. _____

MMA

Relazione illustrativa

La sicurezza è uno di quei concetti c.d. “*valvola*” in quanto possono assumere molteplici significati a seconda del contesto in cui si opera. Si parla di sicurezza sul lavoro, di sicurezza nella scuola, di sicurezza stradale, di sicurezza nella costruzione degli edifici, di sicurezza nei trasporti e via di seguito. Più in generale, il tema della sicurezza richiama l’idea di un paese dove si può liberamente circolare per le strade, andare al cinema o in un locale, prendere il bus o la metropolitana, senza il rischio di essere aggrediti, rapinati o malmenati.

La sicurezza, in senso generale, riguarda soprattutto i più giovani a cui vanno garantite condizioni di incolumità e di tranquillità negli ambienti (famiglia e scuola) che li accompagnano nei primi anni della loro vita e con riguardo anche a quelle situazioni che maggiormente generano conflitti, insicurezze e pericoli tra le fasce giovanili: sicurezza nei luoghi pubblici, sicurezza stradale, uso disinvolto ed eccessivo di droghe e di alcol, disagi familiari.

L’auspicio della presente proposta di legge è di realizzare una politica attiva in grado di promuovere un’azione coordinata ed integrata per concorrere efficacemente al rafforzamento dell’autonoma capacità di giudizio dei giovani patentati, all’esercizio della responsabilità personale, dell’adozione di una intelligente prudenza in relazione al contesto, sia personale che sociale, in cui il giovane si muove, agendo su quei fattori di rischio che determinano l’insicurezza.

Il perché di questa proposta di legge è presto detto: gli incidenti stradali rappresentano una delle cause principali di mortalità precoce e di invalidità, in particolare fra le fasce giovanili.

Considerata l’ampiezza e la gravità del fenomeno è necessario agire attraverso una serie di progetti coordinati e non tramite azioni caratterizzate dalla sporadicità.

In questa ottica, al fine di avviare concretamente il processo di istruzione e sensibilizzazione di tutte le fasce della popolazione sul tema della sicurezza stradale è necessario che la Regione assuma il ruolo di coordinatore favorendo ogni azione finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade ed a garantire una maggiore sicurezza stradale, in coerenza con le direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale. Il progetto prevede molte tipologie di interventi finalizzate alla prevenzione degli incidenti, con specifica attenzione agli istituti scolastici. Nella consapevolezza che la prevenzione è legata anche al possesso di abilità pratiche, il progetto valorizza la realizzazione di centri di guida sicura.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania riconosce e valorizza il ruolo dell'educazione, dell'informazione e della sensibilizzazione nella prevenzione degli incidenti stradali e, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la Costituzione, tenuto conto delle raccomandazioni europee in materia ed in coerenza con le direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale, valorizzando le collaborazioni e le sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo di nuove tecnologie atte al miglioramento della sicurezza stradale, con la presente legge attua un'azione per i giovani della Campania, in modo da determinare una politica unitaria per:

a) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione degli stessi e della loro esatta percezione delle norme relative alla sicurezza stradale;

b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani affinché si possa agire sui fattori di rischio che determinano l'insicurezza, e ciò attraverso un'azione coordinata ed integrata per concorrere efficacemente al rafforzamento dell'autonoma capacità di giudizio dei giovani patentati, all'esercizio della responsabilità personale, dell'adozione di una intelligente prudenza in relazione al contesto, sia personale che sociale, in cui il giovane si muove;

c) promuovere interventi per l'effettiva acquisizione da parte dei giovani di una coscienza attiva e propositiva sul tema della sicurezza stradale considerando che gli incidenti stradali rappresentano una delle cause principali di mortalità precoce e di invalidità, temporanea e permanente, in particolare fra le fasce giovanili.

MA

Art. 2
(Centri di monitoraggio di sicurezza stradale)

1. La Regione promuove la costituzione presso le provincie e i comuni di maggiore importanza di centri di monitoraggio e tavoli di lavoro e coordinamento sulle tematiche della mobilità sicura al fine di realizzare sistemi informativi integrati sulle condizioni della mobilità e della sicurezza delle strade.

MA

Art. 3
(Comitato regionale per la sicurezza stradale)

1. Per facilitare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza stradale e mobilità sicura e, quindi, favorire la conoscenza e la divulgazione di una politica attiva nella sicurezza stradale e promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alle problematiche della sicurezza stradale, è istituito, in seno alla commissione consiliare competente, e con le specificità regolamentari della stessa, un Comitato regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Comitato, quale organismo tecnico-consultivo, di confronto e di elaborazione per programmi, attività ed esperienze finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione.

2. Il Comitato, quale organismo di confronto e concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale, ha compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale alla commissione consiliare competente, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando proposte migliorative della sicurezza stradale.

3. Il Comitato, previa la stipula degli accordi eventualmente necessari, si compone dei seguenti membri:

- a) il presidente della commissione competente, con funzioni di presidente;
- b) il comandante del Comando Carabinieri Regione Campania o suo delegato;
- c) il dirigente del Compartimento Polizia Stradale Campania o suo delegato;
- d) un rappresentante dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, designato d'intesa fra gli stessi;
- e) il presidente dell'Inail Regione Campania o suo delegato;
- f) un delegato in rappresentanza dell'Automobile Club d'Italia (ACI);
- g) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), comitato regionale del Campania;
- h) un rappresentante delle scuole guida;
- i) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
- l) un rappresentante della società Autostrade del SUD
- m) un rappresentante ANAS
- n) un rappresentante della Motorizzazione civile della Campania;
- o) un rappresentante delle associazioni vittime della strada.

4. Alle sedute del Comitato possono essere invitati funzionari dell'amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e soggetti interessati alle problematiche della sicurezza stradale.

MA

Art. 4
(Azioni di sistema)

1. La Regione promuove le seguenti iniziative, con particolare attenzione ai progetti di azioni coordinate ed integrate tra più soggetti pubblici:
- a) coordinamento sul territorio dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
 - b) attività volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale, rivolte ai giovani delle scuole e delle università e a particolari categorie di utenti professionali della strada;
 - c) progetti e azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali, legati alle serate di svago e divertimento, con particolare riferimento a quei progetti finalizzati a prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera";
 - d) realizzazione di progetti, anche in collaborazione con i gestori dei locali notturni, volti a contrastare l'uso di droghe, alcool o di altre sostanze psicotrope;
-
- e) realizzazione di campagne per sensibilizzare gli utenti della strada sulla responsabilità sociale del conducente il veicolo e per informarli sui fattori di rischio e sulle cause connesse agli incidenti stradali;
 - f) realizzazione di accordi di programma con le forze dell'ordine, le aziende e le unità socio-sanitarie locali per un maggior controllo delle strade;
 - g) promozione di corsi pratici di guida sicura presso centri specializzati, le autoscuole del territorio e gli istituti scolastici in grado di organizzare ed ospitare corsi di guida sicura;
 - h) promuovere in ogni contesto possibile corsi pratici di simulazione di guida sicura al fine di intercettare il più possibile l'utenza d'interesse.

MA

Art. 5
(Interventi a favore delle istituzioni scolastiche)

1. La Regione promuove e sostiene gli atenei e gli istituti scolastici Campania che prevedono progetti di riconoscimento di crediti formativi agli studenti che prendono parte ad un corso di guida sicura organizzato e finanziato dalla scuola stessa.

MA

Art. 6
(Contributi a favore di iniziative pubbliche)

1. La Regione concede contributi agli enti locali, agli atenei e agli istituti scolastici, sulla base dei progetti presentati, per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5; la Regione concede, altresì, contributi agli istituti scolastici superiori che, nell'ambito della propria autonomia scolastica, prevedono un'ora di lezione ogni quindici giorni sulla sicurezza stradale con testimonianze di esperti, filmati e l'ausilio degli strumenti più idonei.
 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
-

MAA

Art. 7
(Centri di guida sicura)

1. Ai fini della presente legge, sono centri di guida sicura le strutture in cui è possibile perfezionare la capacità di guida attraverso lezioni teoriche e pratiche che simulino anche situazioni di emergenza. In particolare, i centri di guida sicura:
- a) garantiscono elevati standard di sicurezza, in modo tale che gli allievi del corso possano testare manovre di emergenza senza rischi per sé e per gli altri;
 - b) presentano un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
 - c) sono soggetti alla vigilanza da parte delle province;
 - d) sono progettati e costruiti in modo da poter offrire la possibilità di effettuare manovre su vari tipi di fondo e con diverse condizioni metereologiche e adeguati spazi in grado di ospitare i frequentanti le lezioni teoriche.

MAA

Art. 8
(Contributi a favore dei centri di guida sicura e delle strutture motoristiche integrate)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di centri di guida sicura, anche presso le autoscuole, favorendone la realizzazione di almeno uno per ogni provincia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai centri di guida sicura contributi in conto capitale nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
4. La Giunta regionale stipula apposita convenzione con i centri di guida sicura beneficiari dei contributi di cui al presente articolo per garantire ai giovani fino a venticinque anni tariffe agevolate.

MA

Art. 9

(Attività di prevenzione in collaborazione con associazioni giovanili e gestori di locali)

1. Per la prevenzione degli incidenti stradali all'uscita dei locali pubblici, delle manifestazioni di libera aggregazione o comunque nei luoghi di divertimento, svago e socializzazione, la Regione, nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 4, promuove le iniziative realizzate dalle associazioni in genere, da quelle giovanili in particolare e dai gestori dei locali volte:

a) a segnalare, alle forze dell'ordine, le persone in procinto di mettersi alla guida in stato di non idoneità;

b) a contrastare l'assunzione di droghe o altre sostanze psicotrope, anche con campagne di informazione e di promozione di stili di vita sana;

c) ad utilizzare etilometri o altri strumenti atti a misurare tempestivamente il tasso di alcolemia delle persone presenti nei locali.

Art. 10
(Servizio di trasporto notturno)

1. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove e sostiene l'attivazione di servizi pubblici di trasporto notturno che effettuano collegamenti fra le aree di locali pubblici e di manifestazioni notturne e i centri abitati.

MMA

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

MM

Relazione tecnico-finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente norma si fa fronte con lo stanziamento di euro 200.000,00 con imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella **Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1006** *Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità.*